

COMUNE DI COSTA VOLPINO

STATUTO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: IL COMUNE

Art. 1 - Elementi costitutivi

Il Comune di Costa Volpino, situato nel bacino dell'Alto Sebino e confinante con i Comuni di Lovere, Rogno, Piancamuno, Songavazzo, Bossico e Pisogne, rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Costa Volpino è un ente autonomo locale ed ha autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Legge vigenti. Il Comune ispira la propria azione amministrativa, sociale e politica alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di razza o religione, nazionalità, sesso, condizione; ne promuove l'emancipazione e le forme di civile convivenza, costruendo per tutti, pari condizioni, valorizzando le diversità e le differenze, esercitando accoglienza ed ospitalità in un'ottica d'integrazione e reciproca collaborazione coi territori e le popolazioni vicine.

I diritti previsti dal presente Statuto sono attribuiti, salvo diversa esplicita previsione, a tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purchè siano residenti nel territorio comunale o esercitino nel Comune la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

Il Comune ha sede legale nel Palazzo Municipale di Costa Volpino. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa.

Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso.

Art. 2 Programmazione e forme di cooperazione

Il comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali e culturali operanti nel proprio territorio.

I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alcune delle proprie funzioni alla Comunità Montana territorialmente competente nonché ad altri enti pubblici

PARTE II - ORGANI DEL COMUNE

TITOLO I: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 – Elezione, composizione e durata in carica.

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 4 - Competenze del Consiglio.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a - gli Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, e i regolamenti, salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i quali al Consiglio è demandata la definizione dei criteri generali;
 - b - i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;
 - c - le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, (CMAS) la costituzione e modificazione di forme associative;
 - d - l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
 - e - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h - la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; in ogni caso si dovranno prevedere forme di pubblicità idonee a garantire a chiunque la possibilità di avanzare candidature e si dovrà altresì assicurare pari opportunità nella rappresentanza ad entrambi i sessi; comunque non possono essere nominati o designati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco, nonché chi con esso conviva stabilmente;
 - n - la definizione degli indirizzi per attuare il coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.
 2. Quando lo richiedano almeno quattro Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In tale seduta il Consiglio provvede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti e dichiara le cause di ineleggibilità e incompatibilità disponendo le eventuali surrogazioni.
 4. Qualora il Sindaco non osservi gli obblighi di convocazione del Consiglio, ogni Consigliere può presentare istanza al Prefetto perchè provveda ai termini di legge.
 5. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificarsi a domicilio a cura del Messo comunale.
 6. Per la notifica degli avvisi delle adunanze consiliari ciascun Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune di Costa Volpino.
 7. Per i Consiglieri residenti fuori dal Comune il domicilio può essere eletto presso il Municipio e il relativo avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante telegramma.
 8. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per il computo dei giorni non si considera quello in cui è avvenuta la notifica; viene invece conteggiato il giorno della riunione.
 9. L'elenco degli oggetti all'ordine del giorno deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio sotto la responsabilità del Segretario almeno 4 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza di prima convocazione.
 10. La documentazione relativa agli oggetti inseriti nell'ordine del giorno è messa a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta di prima convocazione, non computando i giorni di sabato e festivi. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere conoscenza della suddetta documentazione il giorno della seduta del Consiglio, salve in ogni caso le norme sul diritto di accesso agli atti.
 11. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno 24 ore. In tal caso, deve essere comunque assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri della documentazione relativa agli oggetti inseriti nell'ordine del giorno.
 12. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di cui al comma precedente deve essere rinviato al giorno successivo.
- Ogni Consigliere può presentare una proposta di deliberazione, trasmettendone il testo al Sindaco che, a sua volta, la trasmette al Segretario Comunale per l'acquisizione dei responsabili preposti del servizio interessato, necessari all'ulteriore proseguimento dell'iter istruttorio. Il Sindaco è tenuto a inserire la proposta nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva al deposito.

Art. 6 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto prescrive il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; in seconda convocazione, le sedute sono valide purchè intervengano almeno quattro membri. Tra la

prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

4. Il Sindaco può rinviare ad altra data l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, salvo che la maggioranza dei Consiglieri si opponga. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere che la proposta di rinvio venga messa ai voti.

5. Nel caso in cui nell'ordine del giorno di seconda convocazione siano introdotti nuovi oggetti, questi non possono essere posti in deliberazione se non 48 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o affinità (fino al quarto grado) di coniugio e di convivenza, professionali o di altra natura abbia interesse a una deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito e alla relativa votazione, richiedendo che sia fatto annotare a verbale. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo lo richiedano ragioni di ordine pubblico o di tutela del diritto alla riservatezza delle persone fisiche o giuridiche. La decisione di procedere a porte chiuse deve essere adottata dal Sindaco con dichiarazione motivata.

8. Le votazioni vanno effettuate con voto palese, tranne quando comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

9. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

10. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

11. Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano coloro che si astengono e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

12. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio se espressamente invitati o se delegati a rispondere a interrogazioni o interpellanze.

13. Il Sindaco può far intervenire alle sedute del Consiglio dipendenti o consulenti del Comune, dando loro la parola limitatamente all'oggetto per cui si rende necessario o opportuno il loro intervento.

Art. 7 - I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri, secondo procedure e modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, hanno diritto di:

a) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende ed Enti dipendenti, copie di atti e documenti o informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;

c) presentare proposte di deliberazione, secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 4.

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla Legge.

4. Ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 8 - Attività di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni scritte relative alla verità di un fatto o di una informazione, ovvero relative alla conoscenza da parte degli organi di governo di un fatto o di una informazione.

2. Ogni Consigliere può altresì presentare interpellanze scritte volte a conoscere le motivazioni delle scelte operate dagli organi di governo.

3. Almeno 3 Consiglieri possono presentare una mozione scritta al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su una materia determinata non appartenente alla competenza consiliare.
4. Le modalità di presentazione degli atti indicati nei commi precedenti e la loro efficacia sono disciplinati dal Regolamento consiliare. In ogni caso il Sindaco o un Assessore da esso delegato devono rispondere per iscritto entro trenta giorni alle interrogazioni e alle interpellanze, salvo il caso in cui preferiscano rinviare la risposta al primo Consiglio comunale successivo. Il rinvio non è ammesso quando l'interrogazione o l'interpellanza è presentata da almeno 3 Consiglieri. E' comunque fatta salva la facoltà del Consigliere di richiedere, contestualmente al deposito dell'interrogazione o dell'interpellanza, che la risposta venga data nella prima seduta consiliare successiva.
5. Ai Consiglieri è attribuito il potere di ottenere il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Giunta ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 del D.lgs n. 267 del 2000.

Art. 9 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o della incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per il mancato intervento, senza giustificati motivi, a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco o di un Consigliere. Per motivi di incompatibilità o ineleggibilità può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto e su istanza di qualsiasi elettore del Comune.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco, che ha l'obbligo di comunicarle senza indugio al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci. Il Consiglio entro dieci giorni dalla data di presentazione procede alla surroga.
4. In caso di contestuale dimissioni presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente e/o contestuale decadenza della metà dei Consiglieri Comunali il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 10 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59, del T.U. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 11 - Gruppi consiliari

1. All'interno del Consiglio Comunale sono costituiti tanti gruppi quante sono le liste elettorali rappresentate.
2. Nella prima seduta del Consiglio ogni gruppo designa un capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale oppure, in caso di parità, il più anziano di età.
3. In qualunque momento, più gruppi consiliari che siano espressione di liste diverse possono costituire un gruppo unico, dandone immediata comunicazione scritta al Sindaco, accompagnata dalla indicazione del capogruppo. In mancanza di tale indicazione si applica la seconda parte del comma 2.
4. Ogni Consigliere può aderire a un gruppo diverso da quello cui appartiene, comunicando per iscritto al

Sindaco la propria adesione accompagnata dall'accettazione del nuovo gruppo.

5. Almeno due Consiglieri possono costituire un nuovo gruppo secondo le formalità di cui al comma 3

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il Sindaco comunica al Consiglio la costituzione del nuovo gruppo.

7. Per iniziativa propria o motivata di un capogruppo, il Sindaco o chi ne fa le veci convoca la conferenza dei capigruppo.

Art. 12 - Commissioni consiliari.

1. Per l'espletamento di compiti istruttori o di studio, il Consiglio può avvalersi di Commissioni, costituite al proprio interno con criterio proporzionale e attuando, ove possibile, un'equa rappresentanza di entrambi i sessi. Alla elezione dei commissari si provvede con votazioni separate, una per la maggioranza e l'altra per le minoranze.

2. Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nel funzionamento dal Regolamento consiliare.

3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salve le esigenze previste nel comma 7 dell'art. 5.

4. In tutti i casi in cui la nomina dei membri di organismi collegiali è attribuita dalla legge al Consiglio si procede con le modalità stabilite nel comma 1, salvo l'onere di prevedere forme di pubblicità idonee a garantire a chiunque la possibilità di avanzare candidature.

Art. 13 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

2. In ogni caso la composizione delle Commissioni di indagine deve garantire la presenza della minoranza, nonché tendere ad assicurare criteri di equità nella rappresentanza di entrambi i sessi. Le deliberazioni di nomina dei componenti delle Commissioni si considerano inefficaci se, subito dopo la votazione, la maggioranza dei Consiglieri appartenenti al sesso non rappresentato formula opposizione. In questo caso si procede al rinnovo della votazione, ferma la facoltà dei rappresentanti del sesso escluso di formulare nuove opposizioni.

3. Le Commissioni di indagine, oltre ad avvalersi dei poteri conferiti dalla legge o dallo Statuto ai singoli Consiglieri, hanno altresì diritto di ottenere dai responsabili degli Uffici e dal Segretario Comunale tutte le notizie e le informazioni ritenute utili per l'espletamento dell'indagine.

4. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere l'audizione del Sindaco per ottenere chiarimenti ovvero di richiedere comunicazioni scritte relative alle questioni sottoposte ad indagine. Le risposte scritte e l'audizione devono intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di sindacato ispettivo.

5. L'indagine si deve concludere con un documento che dia conto dei risultati acquisiti e delle conclusioni cui si è pervenuti.

Art. 14 - Commissione etica per la legalità dell'Amministrazione

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione locale, il Consiglio Comunale forma al proprio interno una apposita commissione permanente di indagine e controllo.

2. La Commissione etica per la legalità dell'Amministrazione entro sei mesi dalla propria costituzione sottopone al Consiglio, per la definitiva approvazione, il "Codice etico della buona Amministrazione" e annualmente presenta al Consiglio medesimo una relazione dettagliata circa la conformità dei comportamenti degli amministratori pubblici alle disposizioni del "Codice".

3. Nella relazione di cui al comma precedente la Commissione riferisce anche la conformità dei comportamenti

dei pubblici dipendenti comunali alle disposizioni del Codice etico di cui all'art. 54 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001.

4.E' compito altresì della Commissione etica verificare il rispetto delle norme poste a tutela della parità fra i sessi, curare la tenuta e la pubblicazione all'Albo Comunale (da richiedersi al Segretario Comunale) delle dichiarazioni relative alla consistenza patrimoniale dei Consiglieri e degli Assessori esterni.

5.Per i poteri e il funzionamento della Commissione si applica integralmente il disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

6.La Presidenza di detta commissione è affidata ad un rappresentante della minoranza.

TITOLO II: IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 15 - Il Sindaco

1.Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, sulla base delle disposizioni dettate dalla Legge, è la figura istituzionale responsabile dell'Amministrazione del Comune e, in tale ruolo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni regionali e statali delegate al Comune. Egli rappresenta direttamente il Comune anche in giudizio ed esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2.In particolare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3.Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 e 110 del T.U. 267/2000, dal presente Statuto e dai regolamenti.

4.Il Sindaco nomina e revoca il Segretario Comunale e allo stesso impartisce direttive generali per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, indicando le priorità dell'azione amministrativa.

5.Sulla base degli indirizzi del Consiglio, il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche.

6.Il Sindaco emana i regolamenti comunali e adotta le ordinanze contingibili e urgenti, nei casi e nei modi previsti dalla legge. È titolare di ogni competenza relativa alle informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali.

7.Il Sindaco stipula gli accordi di programma e firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto di discrezionalità politica.

8.Quale Ufficiale di Governo, il Sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali.

9.Le dimissioni del Sindaco possono essere presentate nel corso di qualunque seduta del Consiglio Comunale, senza previo inserimento nell'ordine del giorno. Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di legge quando siano trascorsi venti giorni dalla loro presentazione.

10.Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

11.Il Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia, che in caso di uso, che deve essere portata a tracolla della spalla destra.

12.La legge disciplina la durata del mandato e la rieleggibilità alla carica.

Art. 16 - Supplenza del Sindaco e delega delle funzioni

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta un Vicesindaco incaricato di sostituirlo in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni. Qualora risulti assente o impedito anche il Vicesindaco designato, le funzioni sono esercitate dal membro della Giunta più anziano di età.
2. Salvo il disposto dei commi seguenti, il Sindaco può delegare a ciascun componente della Giunta il compimento di singoli atti o di predeterminate categorie di atti. In ogni caso la delega deve essere conferita per iscritto oppure risultare dal verbale della seduta di Giunta. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare la delega, di avocare a sé il compimento degli atti delegati, nonché di dettare direttive o sovrintendere al compimento degli atti medesimi.
3. Quando la legge consente al Sindaco di delegare la propria partecipazione ad Enti od Organismi collegiali, questi può farlo nelle forme e agli effetti di cui al comma precedente a favore di cittadini, anche non residenti e non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti per la nomina a membro della Giunta.
4. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ad Assessori e Consiglieri nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 17 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva all'elezione il Sindaco presenta per la discussione il documento contenente gli indirizzi generali di governo.
2. Sul documento il Consiglio esprime il proprio voto per appello nominale. Il voto negativo non comporta le dimissioni del Sindaco.
3. Il Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo comunica al Consiglio il nominativo del Vicesindaco e la composizione della Giunta.
4. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
5. Almeno sette Consiglieri assegnati possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivando le ragioni dell'iniziativa. Tra il giorno della presentazione e quello della discussione devono intercorrere almeno dieci giorni ma non più di trenta. Nel caso in cui la mozione, votata per appello nominale, sia accolta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio il Sindaco cessa dalla carica, e si procede allo scioglimento del Consiglio. Qualora la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne un'altra se non dopo sei mesi dalla reiezione della precedente.
6. Il Sindaco e, qualora egli lo ritenga, i membri della Giunta riferiscono annualmente al Consiglio Comunale sulla attività svolta e sull'attuazione degli indirizzi generali di cui al comma 1.

Art. 18 - La Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo collegiale di governo del Comune ed è deputata a realizzare il programma approvato dal Consiglio adottando, allo scopo, gli atti necessari. Svolge attività di proposta ed iniziativa nei confronti del Consiglio al quale riferisce delle proprie attività. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori nella misura massima di sei.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta scegliendone, fino a un massimo di tre, anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco e chiunque stabilmente conviva con esso.
4. Chi abbia ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore del Comune non può essere nuovamente nominato Assessore nel mandato successivo.
5. Appartengono alla Giunta le competenze ad essa espressamente attribuite da specifiche disposizioni di legge,

nonchè il compimento degli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi politici o burocratici dell'Ente, è altresì competenza della Giunta l'adozione sui regolamenti degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6.La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, verso il quale svolge attività di impulso e di proposta. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli membri della Giunta indirizzando loro direttive per il raggiungimento di obiettivi connessi alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'Ente.

7.Il Sindaco può inoltre avvalersi della collaborazione dei singoli membri della Giunta assegnando a ciascuno di loro, se lo ritiene opportuno, il compito di sovrintendere a uno specifico settore organico o a specifici progetti.

8.Il Sindaco può revocare uno o più Assessori in qualunque momento, dandone motivata comunicazione al Consiglio, accompagnata dall'indicazione dei nuovi membri. Analogamente provvede nel caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa.

9.Ai membri della Giunta si applica l'art. 6, comma 4.

10.La Giunta decade in ogni caso in cui il Sindaco cessa dalla propria carica. Tuttavia essa permane nelle proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Sindaco.

11.Le dimissioni dei membri della Giunta vanno presentate al Sindaco.

PARTE III FORME ASSOCIATIVE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I: LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 19 – Convenzioni

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e la Comunità Montana e altro Comune

2.La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3.Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

4.La stipulazione della Convenzione può essere affidata al responsabile dell'ufficio competente per materia.

Art. 20 - Consorzi

1.Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di più funzioni, il Comune può costituire con altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità Montana od altri Enti Pubblici un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla Legge e dal precedente art. 19, in quanto compatibili.

2.A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, come previsto dall'art. 31 comma 3 del T.U. unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La composizione e il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto

Art. 21 - Accordi di programma

1.L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2.Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la

Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 22 Commissioni consultive

Ferme restando le commissioni obbligatorie per Legge, possono essere istituite commissioni consultive per un apporto collaborativo, su materie omogenee o su argomenti specifici di rilevante importanza, finalizzate al conseguimento del pubblico interesse. La composizione, il numero, le materie, il funzionamento e l'attività di tali commissioni sono stabiliti dalla Giunta sentiti i capigruppo, e dovrà basarsi sui seguenti principi:

pubblicità delle sedute;

garanzia di rappresentanza delle minoranze;

gratuità della funzione e delle attività svolte.

Le commissioni consultive hanno il compito di studiare gli atti di competenza sui provvedimenti assegnati esprimendo un parere non vincolante per l'Amministrazione comunale.

Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere al presidente della commissione di relazionare alla Giunta od al Consiglio sull'attività svolta, complessivamente o per singoli atti.

Art. 23 - Attività di iniziativa e controllo

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze intese a sollecitare, proporre, informare l'Amministrazione Comunale in relazione a questioni di interesse generale.

2. In ordine alle medesime questioni, 30 cittadini hanno altresì diritto di presentare petizioni, su modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione Comunale, dirette ad ottenere risposta scritta da parte dell'organo competente. L'organo competente, entro 30 giorni dal deposito presso l'ufficio protocollo, deve comunicare all'indirizzo indicato nella petizione la propria risposta in ordine al quesito formulato. Ove nel termine suddetto non sia stata comunicata alcuna risposta, uno qualunque fra i sottoscrittori può richiedere al Sindaco di esporre le ragioni del ritardo. Il Sindaco provvede nel termine di 10 giorni. Se organo competente è il Consiglio Comunale, la petizione viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

3. Tutte le istanze e le petizioni dovranno essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo, il quale le invierà al settore Affari Generali che provvederà alla loro conservazione in un apposito registro ordinato cronologicamente e alla trasmissione di copia al Sindaco, agli organi competenti e ai gruppi consiliari. Chiunque ha facoltà di ottenere il rilascio di copie di scritti contenuti nel registro.

4. Ogni cittadino può presentare alla "Commissione etica per la legalità dell'Amministrazione" lagnanze e osservazioni circa la conformità dei comportamenti degli amministratori pubblici e dei pubblici dipendenti alle disposizioni del rispettivo codice etico.

Art. 24 - Consiglio Comunale aperto

1. Con domanda sottoscritta da almeno 100 aventi diritto ex art. 1, comma 2 o da 6 Consiglieri Comunali può essere richiesta al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale aperto su modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni. In questo caso la seduta del Consiglio dovrà avere all'ordine del giorno il solo tema indicato nella domanda e la discussione sarà aperta al libero intervento dei cittadini.

Art. 25 - Referendum consultivi

1. E' ammesso referendum consultivo su tutte le materie che possono formare oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale o della Giunta o di atti del Sindaco salvo si tratti di provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano formato oggetto di referendum nei due anni precedenti la data della richiesta di cui al successivo comma 2.
2. Il referendum può essere richiesto dalla maggioranza del Consiglio Comunale o da un comitato promotore composto da almeno 20 soggetti di cui all'art. 1 comma 2.
3. I promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, devono sottoporre il quesito referendario a una commissione composta dal Segretario Comunale, che la presiede, e da due tecnici nominati al suo esterno dal Consiglio Comunale (uno per la maggioranza e uno per la minoranza), che ne valuta la chiarezza e l'ammissibilità. Se la commissione ritiene che il quesito non sia chiaro collabora con i promotori alla sua riformulazione. In caso di conflitto prevale il giudizio della commissione.
4. Entro 20 giorni dalla richiesta la commissione comunica per iscritto ai promotori il risultato del proprio giudizio, motivandolo nel caso in cui sia negativo.
5. Se il giudizio di ammissibilità è positivo, il Segretario ne dà immediata comunicazione anche al Sindaco.
6. Nel caso di giudizio positivo di ammissibilità da parte della commissione i promotori possono procedere alla raccolta delle firme autenticate, che debbono essere almeno il 10% degli aventi diritto a partecipare alla consultazione ex art. 1, comma 2 e pervenire al protocollo del Comune entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al comma 4.
7. Se il referendum è richiesto con deliberazione consiliare, questa implica giudizio positivo di chiarezza e ammissibilità.
8. Il Sindaco indice referendum entro 30 giorni dal deposito della richiesta corredata dalle firme necessarie o dalla esecutività della deliberazione consiliare prevista dal comma 7. Nel decreto di indizione del referendum verranno specificati il quesito, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.
9. Il Sindaco fissa la data della consultazione in modo che essa cada in un giorno festivo. La consultazione dovrà svolgersi entro un mese dal giorno dell'indizione. In caso di pluralità di richieste, tutti i referendum saranno effettuati nella stessa data, che non può coincidere con altre operazioni di voto e ricadere nei 180 giorni precedenti o successivi alla scadenza del mandato amministrativo.
10. L'organo competente è tenuto a deliberare sulla materia sottoposta alla consultazione referendaria entro 30 giorni dallo svolgimento delle votazioni, ed è altresì tenuto a motivare l'eventuale difformità della deliberazione rispetto all'esito della consultazione. Se l'organo competente ha già deliberato sulla materia in maniera difforme rispetto all'esito della consultazione, deve, entro il medesimo termine di 30 giorni, motivare la decisione di non modificare o revocare la deliberazione precedente. Il Consiglio Comunale e la Giunta debbono essere convocati in tempo utile.
11. Il decreto di indizione di cui al comma 8, l'esito della consultazione e le deliberazioni motivate di cui al comma precedente sono tempestivamente rese pubbliche almeno tramite manifesti murali a cura del Sindaco.
12. Qualora sia ritenuto necessario provvedere alla approvazione di norme di dettaglio di rango regolamentare il Consiglio Comunale provvede entro 90 giorni dalla esecutività del presente statuto, e comunque entro 30 giorni dal deposito della richiesta corredata dalle firme necessarie ai sensi del comma 6 o dalla deliberazione consiliare ai sensi del comma 7 del presente articolo.
13. Qualora l'atto deliberativo venisse annullato dall'organo di controllo il predetto termine decorrerebbe dalla data di esecutività dell'annullamento.
14. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale i promotori potranno richiedere l'intervento sostitutivo del

Prefetto.

Art. 26 - Difensore civico

1. Può essere istituita la figura del Difensore Civico. Esso svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

In Difensore Civico può essere previsto in associazione con altri Comuni o Associazione di Comuni.

Con apposito regolamento verrà disciplinata la figura del Difensore Civico che non potrà essere un Consigliere o Amministratore Comunale e dovrà avere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale. Il Difensore Civico riferirà con propria relazione annuale al Consiglio Comunale.

Art. 27 - Le Associazioni

1. Qualunque associazione, fondazione, Ente o altro soggetto che intende far parte dell'apposito albo comunale deve depositare presso la segreteria comunale una appropriata richiesta, sottoscritta da almeno tre persone anche non residenti, nella quale dovranno essere indicati la denominazione della associazione, il settore di interesse e il recapito di un responsabile.

2. L'iscrizione decade se entro un anno dalla richiesta l'associazione non realizza, nel territorio comunale, alcuna attività diretta al pubblico. In caso di decadenza non è possibile ottenere una nuova iscrizione se non dopo un anno.

La cura dell'albo è assegnata al Responsabile del Servizio, il quale è tenuto a comunicare ai responsabili indicati nella richiesta di iscrizione il provvedimento di cancellazione conseguente alla decadenza di cui al comma precedente. Contro tale provvedimento chiunque, senza formalità, può fare opposizione dimostrando che la associazione presenta il requisito di cui al comma 2.

4. L'iscrizione all'albo è requisito indispensabile per accedere a contributi o sovvenzioni da parte dell'Ente comunale.

5. Il Comune mette a disposizione un recapito per tutte le comunicazioni indirizzate alle associazioni iscritte che siano sprovviste di sede propria.

6. Il Responsabile del Servizio forma annualmente un elenco dei beni comunali utilizzabili dalle associazioni iscritte, disciplinandone le modalità di utilizzazione, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

7. Per le attività che devono essere realizzate nel territorio del Comune, ogni associazione iscritta può presentare, entro il mese di novembre dell'anno precedente propri progetti, contenenti, oltre alla descrizione dell'attività che si intende realizzare, con specificazione dei tempi e dei luoghi, anche l'indicazione dei mezzi finanziari necessari e del responsabile della gestione.

8. L'Assessore delegato, dopo aver definito di comune accordo con i responsabili dei progetti le modalità specifiche di realizzazione delle diverse iniziative, convoca una riunione di tutte le associazioni iscritte, al fine di presentare il programma generale delle attività cui il Comune intende contribuire finanziariamente.

9. L'Assessore delegato deve garantire una adeguata diffusione del programma formato a norma dei commi precedenti. Nel programma delle iniziative possono essere inserite anche le attività programmate dalle associazioni che non richiedano un sostegno finanziario da parte del Comune.

Art. 28 - Accesso agli atti e alle informazioni

1. I cittadini singoli e associati, nonché le formazioni sociali iscritte nell'apposito albo, hanno diritto di prendere visione degli atti o documenti amministrativi e di ottenere il rilascio di copie tramite domanda scritta o, quando possibile, orale.

2. Il diritto di accesso può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del

Sindaco che in via preventiva vieta l'esibizione di un determinato atto o documento quando la sua diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, delle formazioni sociali o delle imprese. Ogni cittadino ha diritto di presentare al Sindaco richiesta motivata di sottrazione all'accesso di un atto che possa pregiudicare la propria riservatezza. È esclusa la pubblicità degli atti e documenti relativi a procedimenti in corso, salvo che il richiedente sia legittimato alla partecipazione al procedimento medesimo.

3. Nessuna limitazione può essere posta all'esame e alla riproduzione delle raccolte della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione e degli atti normativi del Comune.

4. L'Amministrazione garantisce attraverso un proprio bollettino la costante comunicazione tra l'Ente Comunale e i cittadini. Le pubblicazioni del bollettino sono sospese nei tre mesi precedenti le elezioni comunali.

5. La pubblicazione di atti nell'albo pretorio deve avvenire in modo tale che ne sia possibile la lettura integrale, fatti salvi gli atti per i quali ciò risulti tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso.

Art. 29 - Il procedimento amministrativo

1. Ogni soggetto, singolo o associato, ha diritto di partecipare al procedimento amministrativo se dal provvedimento conclusivo possa derivare a suo carico un pregiudizio o un vantaggio. A questo scopo può chiedere di essere sentito dal responsabile del procedimento e può presentare proprie deduzioni in merito.

2. L'Amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento, deve dare comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente dell'inizio del procedimento stesso, nonché delle ragioni del ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'apposito regolamento.

3. Chiunque può presentare all'Amministrazione proposte di accordi diretti a determinare il contenuto del provvedimento che coinvolge un proprio interesse. Ove l'Amministrazione ritenga di poter aderire alla proposta, stipula apposito accordo con il cittadino interessato. Ove ritenga di non aderire alla proposta, dovrà dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che hanno impedito l'accoglimento della proposta di accordo. Se il provvedimento coinvolge interessi di altri soggetti, a questi deve essere comunicato il testo della proposta di accordo.

Tale comunicazione può avvenire anche ad opera del cittadino proponente, che vi provvede tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. I soggetti interessati possono presentare loro proposte di accordo o avanzare istanze di modifica del testo prestabilito a norma dei commi precedenti.

4. La disciplina di attuazione dei principi posti nel presente articolo dovrà essere prevista in un apposito regolamento.

Art. 30 - L'azione popolare

1. Nel caso in cui l'Amministrazione non eserciti innanzi alle giurisdizioni amministrative azioni o ricorsi a tutela del Comune, ciascun elettore può sostituirsi ad essa. In caso di esito favorevole colui che ha esercitato l'azione popolare avrà diritto al rimborso delle spese anticipate.

PARTE IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

TITOLO I: LA STRUTTURA BUROCRATICA

Art. 31 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore Generale, al Segretario comunale, ai

responsabili di servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di responsabilità e professionalità.

3. Il Comune con propri Regolamenti disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 32 – Organizzazione degli uffici (ex Personale)

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il proseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 33 Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

Può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri e al Personale .

Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco con apposito atto amministrativo.

Art. 34 Il Direttore Generale

1 Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Il Direttore Generale provvedere ad attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le

direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non si riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

5. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Egli esercita tutte le funzioni previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35 Direzione di aree funzionali

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

3. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le funzioni previste dalle leggi vigenti e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono nominare per l'esercizio delle funzioni che precedono personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'indennità ad personam per il personale assunto con contratto a tempo determinato dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità

TITOLO II: I SERVIZI PUBBLICI

Art. 36 - Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 37 - Aziende speciali ed istituzioni.

Le aziende speciali.

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art. 52 del T.U. 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda, con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai Regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Le Istituzioni

11. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia giuridica.
12. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento.
13. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto.

14. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

15. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

16. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

17. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

18. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il "Regolamento di gestione".

Art. 38 - Rapporti con Enti Sovraccomunali

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni, la gestione del servizio deve essere affidata all'Ente formato dall'associazione dei Comuni e altri Enti sovracomunali. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della associazione i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

PARTE V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 39 - Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali e erariali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del

Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 40 - Bilancio e programmazione finanziaria

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigente in materia.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, dell'attendibilità, della pubblicità, della unità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

Il Consiglio sia in prima che in seconda convocazione approva il bilancio di previsione a maggioranza assoluta, che non dovrà mai essere inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati.

Nell'adunanza di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione solo se sia presente, al momento della stessa, almeno metà dei consiglieri assegnati.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo Regionale di Controllo o nel caso che non sia stato deliberato il bilancio di previsione si rendono applicabili le norme previste dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 41 - Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti dal rendiconto che ricomprende il conto del bilancio, quello economico e quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate. E' allegato inoltre al rendiconto anche l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 42 - Revisione economica-finanziaria

1. I Consigli Comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti;

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Collegio dei revisori, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Un membro del Collegio può assistere se richiesto alle riunioni della Giunta per le finalità stabilite nel Regolamento di contabilità.

7. Il Presidente e/o altri membri del Collegio presenziano alle adunanze del Consiglio Comunale nei casi e per le finalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
8. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economica della gestione.
9. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
10. Saranno introdotte forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Collegio dei revisori, con le modalità stabilite dal Regolamento.

TITOLI II: PROPRIETA' COMUNALE

Art. 43 - Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 44 - Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

Art. 45 - Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 46 - Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

TITOLO III: CONTRATTI

Art. 47 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192, del D. Lgs 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I: ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art. 48 - Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto e maggioranza assoluta dei propri componenti
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato sull'albo pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. I regolamenti entrano in vigore dopo la esecutività della deliberazione che li adotta.

TITOLO II: REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 49 - Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del T.U 267/2000, purchè sia trascorso 1 anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalle deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che

risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.